



Regolamento

di gestione dei centri di aggregazione sociale per anziani

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 16/12/2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 09/05/2022

Entra in vigore dall' 11/05/2022

Firmato
Il Presidente
Simona Arosio

Firmato
Il Segretario Generale
Paola Maria Xibilia

*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità e obiettivi dei Centri di aggregazione sociale per anziani

Art. 2 – Istituzione e gestione dei Centri

Art. 3 – Locali

Art 4 - Organi dell'Associazione

Art. 5 - Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 6 – Comitato di coordinamento

Art. 7 – Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 8 – Disposizioni finali

Regolamento di GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER ANZIANI**Art. 1 Finalità e obiettivi dei Centri di aggregazione sociale per anziani**

1. I Centri di aggregazione sociale per anziani (in abbreviato Centri), sono luoghi di aggregazione destinati alle persone che in essi possono sviluppare una vita di relazione, usufruendo al contempo dei servizi e delle attività del tempo libero.

2. Il presente Regolamento, nel rispetto delle finalità espresse dalla Legge Regionale n° 1/2008, è strumento di promozione del fenomeno associativo, e sostegno delle sue attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

3. L'eventuale ammissione alle attività del centro deve essere fatto nel rispetto delle finalità individuate dalla Legge n° 383/2000 e dalla L.R. n° 1/2008: la promozione della libertà, della promozione umana, dell'impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché della convivenza solidale, della mutualità e della partecipazione alla vita della comunità locale.

4. I Centri sono aperti a tutti i cittadini di Paderno Dugnano di entrambi i sessi, le sue attività sono riservate agli iscritti.

Le iniziative dei Centri devono essere finalizzate a favorire l'attivazione e il

mantenimento psicofisico; facilitare l'aggregazione sociale e l'integrazione nel tessuto sociale e culturale della città; prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione; stimolare e promuovere la partecipazione a forme di solidarietà rivolta a cittadini in difficoltà, anche mediante la collaborazione con gruppi ed organizzazioni di volontariato.

5. I Centri sono un luogo di servizi e risorse all'interno del quale sono contemplate le seguenti funzioni: informazione, accogliimento, socializzazione, animazione.

In particolare, tra gli obiettivi da perseguire e le attività da promuovere, possono annoverarsi a titolo esemplificativo:

- a. l'organizzazione di momenti formativi e dibattiti su temi connessi alla popolazione anziana, con interventi – se del caso – anche di medici;
- b. l'organizzazione di eventi che coinvolgano anche altre fasce di età e favoriscano l'incontro e lo scambio tra le generazioni;
- c. la gestione degli spazi del Centro per le attività quotidiane svolte nello stesso;

- d. l'organizzazione di corsi di formazione e ricreativi (es. ginnastica, cucina, pittura, studio di una lingua....);
- e. l'organizzazione di corsi, mostre e attività di laboratorio tese a sviluppare aggregazione sociale e creatività in ambito culturale;
- f. la realizzazione di eventi ricreativi (eventualmente anche soggiorni climatici; gite culturali in località di interesse storico o naturalistico; serate con musica da ballo, serate informative....);
- g. attività di informazione-formazione relative a: lavoro, studio, viaggi, anche in interazione con eventuali servizi attivi sul territorio;
- h. occasioni di gioco, espressione artistica, crescita culturale, di dialogo e riflessione comune con particolare riferimento al mondo giovanile;
- i. attività tendenti ad educare alla legalità, alla condivisione delle regole, anche attraverso la gestione, il rispetto e la cura dei locali e delle attrezzature.

6. I Centri non devono avere alcuna connotazione partitica, nel rispetto del pluralismo, della libertà di religione e di tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la propria specifica funzione sociale. I centri non possono essere sede di partiti politici. Non possono essere esposti

nei Centri manifesti o volantini a carattere meramente partitico, salvo durante lo svolgimento di specifici eventi .

7. Nel rispetto del pluralismo, è facoltà dei Centri organizzare momenti di incontro e dibattito con i rappresentanti delle istituzioni nonché concedere spazi per iniziative di carattere politico, purché l'iniziativa sia conforme alle finalità e obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

8. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, è facoltà dei Centri concedere spazi alle associazioni e altri soggetti qualificati del territorio, anche come forma di autofinanziamento prevista per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui al presente Regolamento, a condizione che questi sottoscrivano una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione Italiana repubblicana e antifascista. In tal caso, i gestori dei centri dovranno assolvere il debito informativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, comunicando nella relazione annuale, i dati di dette associazioni e soggetti che hanno usufruito del Centro, oggetto dell'attività svolta ed eventuale rimborso spese ottenuto per l'uso dei locali.

Art. 2 – Individuazione e gestione dei Centri

1. I Centri sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale che destina, nel rispetto del presente regolamento e delle sue finalità, i locali comunali allo scopo concessi.

2. Al fine di favorire la partecipazione popolare e di valorizzare le libere forme associative ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 267/2000 e dell' art. 1, comma 6, dello Statuto Comunale, la gestione dei Centri è affidata ad Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017. I requisiti devono essere posseduti da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 4.

3. Allo scopo di garantire il libero accesso e l'assenza di condizionamenti, le associazioni di gestione, possono affiliarsi ad altre organizzazioni o raggruppamenti, purché non aventi connotazioni partitiche.

4. Per i centri di nuova attivazione, una volta approvata la deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di scelta dell'Associazione, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, saranno disciplinati con avviso pubblico.

Art. 3 – Locali

1. L'attività dei Centri viene svolta nei locali messi a disposizione dal Comune nelle modalità e nelle forme da esso stabilite, con

apposito contratto di concessione e/o accordo di collaborazione.

2. Nel contratto di concessione e/o accordo di collaborazione, sottoscritto dal Comune e dal rappresentante legale della associazione, sono disciplinati i rapporti tra le parti, anche in considerazione dei principi di cui al presente articolo.

3. Compatibilmente con le disposizioni legislative e regolamentari, nel centro possono essere attivati punti di ristoro per la somministrazione di bevande e alimenti, nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi previsti. In ogni caso deve essere assicurato dall'associazione il rispetto della normativa fiscale e tributaria, con ogni onere a carico dell'associazione stessa e con esonero di responsabilità per il Comune per materie già oggetto di competenza di altri organi nei confronti delle associazioni di promozione sociale e/o di circoli.

4. E' vietato svolgere nei locali assegnati qualsiasi tipo di vendita o commercio senza i previsti titoli abilitativi.

5. Sono a carico della associazione gli oneri di gestione delle strutture, gli eventuali canoni, gli interventi di manutenzione ordinaria.

6. I gestori dei centri dovranno attivare adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti all'attività svolta.

7. L'assicurazione (RCT e incendio) dell'immobile è a carico del Comune.

Art 4 - Organi dell'Associazione gestrice del Centro

1. Ferma restando l'autonomia statutaria dell'associazione e i requisiti previsti dalle norme di settore (L. n° 383/2000 e L.R. n° 1/2008), si precisa che gli organi delle associazioni che gestiscono i Centri sono:

- a. l'Assemblea degli utenti
- b. il Comitato di Gestione (o Consiglio Direttivo)
- c. il Presidente

2. Sono altresì organi dell'associazione il Vice Presidente, il Segretario,

3. Tutte le cariche delle associazioni di gestione dei centri sono a titolo volontario e per esse è ammesso unicamente il rimborso delle sole spese vive regolarmente documentate, così come previsto dalla L. n° 266/1991 e dalla L.R. n° 1/2008.

4. Le associazioni gestrici dei centri devono dimostrare di avere i propri statuti conformi ai principi di cui al presente Regolamento e alle normative di settore.

5. I Centri di Aggregazione Sociale, già attivi sul territorio su locali comunali, devono eventualmente conformare i loro Statuti ai principi di cui al presente Regolamento.

6. Non è compatibile con la carica di componente il comitato di gestione del centro il contemporaneo svolgimento della carica di assessore comunale, consigliere comunale e/o consigliere di quartiere ed incarichi direttivi di partito.

7. Il Presidente del centro ha la rappresentanza legale del Centro, con ogni potere, nessuno escluso sui lavori del Comitato. Al Presidente, fra l'altro, compete la presentazione della relazione annuale al Comune, nella persona dell'Assessore ai Servizi Sociali, sull'andamento del Centro e sull'attuazione dei programmi.

8. Lo Statuto dell'Associazione deve prevedere che il compito di controllo sull'attività amministrativa e contabile sia esercitata da un collegio di revisori, ovvero da un revisore. La carica di revisore è incompatibile con quella di componente del comitato di gestione (o consiglio direttivo) dell'Associazione.

9. Da parte del Comune saranno espletati gli opportuni controlli in ordine alla corretta conduzione dei centri, nonché alla buona conservazione dei beni mobili e immobili e alla loro corrispondenza con i verbali di consegna delle dotazioni del centro.

Art. 5 – Risoluzione del rapporto di concessione

1. Nel contratto di concessione di cui all'art. 3 dovrà essere prevista una

clausola di risoluzione del rapporto con l'Associazione gestrice del Centro, per i seguenti motivi:

- a) scioglimento dell'Associazione in base alle norme statutarie;
- b) non osservanza dei principi e delle norme di cui al presente Regolamento e ai contratti di concessione discendenti.

2. In caso di scioglimento dell'associazione o cessazione del rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione, qualora la causa della risoluzione sia da imputare a gravi motivi ascrivibili a quest'ultima, il patrimonio del centro automaticamente è devoluto al Comune di Paderno Dugnano.

Art. 6 – Comitato di Coordinamento

1. Per un migliore raccordo tra la vita e le attività dei centri di aggregazione sociale per anziani e l'Amministrazione Comunale è costituito un comitato di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è composto dai Presidenti dei centri e l'Assessore ai Servizi Sociali, e si riunisce almeno due volte l'anno. Nel comitato saranno affrontati i temi, le attività e i programmi dei centri, sia negli aspetti di rendicontazione sociale, che in quello di progettualità intrapresa, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

3. A secondo dei temi trattati, all'interno del Comitato di Coordinamento, potranno essere invitati a partecipare Assessori, tecnici dei servizi competenti per materia e/o rappresentanti di eventuali altre realtà associative del territorio interessate al tema in esame.

4. L'Assessore ai Servizi Sociali presenterà una relazione annuale alla Commissione Servizi sulle attività dei Centri.

Art. 7 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.05.2011.

2. Per i Centri di Aggregazione Sociale per Anziani Comunali attivi sul territorio e già costituiti non è necessaria la deliberazione istitutiva di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento. Gli stessi non possono partecipare alle procedure pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento e devono, qualora necessario, adeguare i propri Statuti ai principi di cui all'art. 4 del presente Regolamento entro e non oltre sei mesi dalla data di esecutività del presente Regolamento. Gli statuti dei centri attivi sul territorio alla data di approvazione del presente Regolamento devono prevedere le modalità di costituzione e rinnovo degli organi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Per i centri di Aggregazione Sociale per Anziani Comunali attivi sul territorio,

l'adeguamento dei contratti di concessione degli immobili, ovvero delle convenzioni, ai principi di cui al presente Regolamento, avverrà alla scadenza naturale dei rapporti in essere, qualora gli stessi siano compatibili comunque con le norme disciplinate dal presente Regolamento

5. Qualora dovesse essere costituito un nuovo centro con medesime finalità e scopi, l'atto istitutivo e i rapporti contrattuali dovranno essere compatibili con le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono competenza dei direttori dei settori interessati, fermo restando che:

- a. al Settore Socioculturale è demandata, in linea di principio, la gestione del Comitato di coordinamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento, l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento, nonché l'acquisizione delle programmazioni dei centri.
- b. al Settore Finanziario è demandata la cura dei rapporti di concessione degli immobili già sede dei Centri e le conseguenti relazioni negoziali e contabili.
- c. All'Ufficio commercio sono demandati, qualora previsti, compiti relativi alla

disciplina delle autorizzazioni commerciali, ai sensi della normativa vigente in materia di somministrazione bevande e alimenti per le associazioni e i circoli di cui al DPR n° 235/2001.

- d. Alla Polizia Locale, anche su richiesta degli uffici, sono demandati poteri di ispezione e controllo sui locali sede dei centri.